



Città di Cuneo

Settore Contratti e personale

Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

— Parte VI —

Costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche



Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28 12100 Cuneo

☎ 0171 444233 📠 0171 444235 — ✉ ufficio.protocollo@comune.cuneo.it

Indice

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Principi generali e finalità
Articolo 3	Costituzione e gestione del fondo
Articolo 4	Determinazione della quota di incentivazione
Articolo 5	Soggetti beneficiari
Articolo 6	Atto di incarico
Articolo 7	Informazione e pubblicità
Articolo 8	Ripartizione del fondo
Articolo 9	Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità
Articolo 10	Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
Articolo 11	Importo massimo degli incentivi
Articolo 12	Economie
Articolo 13	Ore di lavoro straordinario
Articolo 14	Disposizioni finali
Articolo 15	Entrata in vigore

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del “Fondo incentivi per funzioni tecniche” [in seguito “fondo”] inerenti a progetti di opere o di lavori pubblici, di servizi e forniture espletate dal personale interno all'ente¹.
2. In particolare, il regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune di Cuneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. Sono esclusi dall'applicazione di questo regolamento gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi – lavori, servizi e forniture – eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o con determinazione di affidamento diretto.
4. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata non possono essere destinate al fondo per incentivi per funzioni tecniche.

Articolo 2 — Principi generali e finalità

1. Il fondo di cui all'articolo 1 ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico, garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Cuneo. L'istituto incentivante trova altresì applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
2. Non sarà corrisposto alcun incentivo per le attività di progettazione.
3. La corresponsione del compenso è legata all'avvio della procedura per l'acquisizione dei relativi lavori, beni o servizi.
4. Le varianti in corso d'opera (suppletive) danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano una attività di direzione lavori e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. In questo caso, il compenso è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.
5. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni per funzioni connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 3 — Costituzione e gestione del fondo

¹ Articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice degli appalti pubblici» [in seguito “Codice”].

1. L'amministrazione comunale destina al fondo risorse finanziarie nella misura indicata all'articolo 4.
2. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999.

Articolo 4 — Determinazione della quota di incentivazione

1. La quota effettiva del fondo, di cui all'articolo 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale, al netto dell'Iva nella misura di legge e delle spese tecniche.
2. La percentuale viene determinata come segue, in relazione all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento [come definito al comma 1]	Quota destinata al fondo
Acquisizione di servizi e forniture	
Servizi e forniture di importo a base d'asta \leq € 500.000,00 per i quali il RUP non coincide con il direttore dell'esecuzione	0,50%
Servizi e forniture di importo a base d'asta $>$ € 500.000,00 per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione:	
— per l'importo fino a € 500.000,00	0,20%
— per la parte eccedente € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	0,10%
— per la parte eccedente € 1.000.000,00	0,05%
Acquisizione di lavori	
Lavori di importo a base d'asta \leq € 150.000,00	1,00%
Lavori di importo a base d'asta $>$ € 150.000,00 e \leq € 1.000.000,00	
— per l'importo fino a € 500.000,00	1,20%
— per la parte eccedente € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	0,90%
Lavori di importo a base d'asta $>$ € 1.000.000,00	
— per l'importo fino a € 500.000,00	1,30%
— per la parte eccedente € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00	1,10%
— per la parte eccedente € 1.000.000,00 e fino a € 1.500.000,00	0,90%
— per la parte eccedente € 1.500.000,00 e fino a € 2.000.000,00	0,70%
— per la parte eccedente € 2.000.000,00 e fino a € 2.500.000,00	0,50%
— per la parte eccedente € 2.500.000,00 e fino a € 3.000.000,00	0,40%
— per la parte eccedente € 3.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00	0,30%
— per la parte eccedente € 5.000.000,00	0,20%

3. In caso di appalti misti, di concessione di lavori o servizi e di finanza di progetto, l'incentivo viene determinato e corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alle componenti di lavoro, servizio e fornitura e per il corrispondente importo delle stesse.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 5 — Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche e amministrative e precisamente nel personale degli uffici tecnici e amministrativi:
 - a. che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - b. incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione del contratto, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c. responsabile unico del procedimento;
 - d. che abbia svolto, mediante contributo intellettuale e materiale, compiti di supporto dell'attività di programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, ivi compreso il personale dell'ufficio Espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili per dare inizio all'intervento pubblico.

Articolo 6 — Atto di incarico

1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente tutti i dipendenti idonei del Comune, avuto riguardo – ove possibile – al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione posseduti, al profilo professionale e alle funzioni dagli stessi svolte.
2. L'individuazione degli incaricati viene effettuata dal dirigente del settore competente, con provvedimento formale che deve riportare necessariamente:
 - la descrizione e l'importo complessivo dell'opera o del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i, con relativa categoria e profilo professionale, i compiti assegnati e l'aliquota del fondo spettante;
 - i termini entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni affidate, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della stazione appaltante.
3. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 si deve tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.
4. Ai singoli dipendenti possono essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
5. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere affidati incarichi anche dipendenti di altri settori: in tale caso, il relativo

provvedimento è adottato di concerto con il dirigente del settore coinvolto. In ogni caso, il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.

6. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
7. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

Articolo 7 — Informazione e pubblicità

1. L'amministrazione provvede a dare adeguata informazione sugli incarichi affidati e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori e all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8 — Ripartizione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente del settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

a. Contratti riguardanti l'acquisizione di lavori

Attività	Ruolo	Quota incentivo
Responsabilità unica del procedimento	Responsabile unico del procedimento	15,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	5,0%
	Collaboratore/i amministrativo/i	2,0%
Programmazione dei lavori pubblici	Responsabile del sub-procedimento	1,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	0,5%
Verifica preventiva del progetto	Verificatore	7,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	2,5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Responsabile del sub-procedimento	2,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%
Direzione lavori	Direttore dei lavori	26,0%
	Coordinatore della sicurezza	7,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	20,0%
Collaudo [collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, certificazione di regolare esecuzione]	Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico	8,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%

Relativamente all'attività "Direzione lavori" e in considerazione della connessa diversa distribuzione del carico di competenze e responsabilità, qualora al direttore dei lavori interno vengano affiancati due o più collaboratori tecnici, la percentuale dell'incentivo prevista per il

ruolo di “Direttore dei lavori” è rideterminata nel 24%, mentre quella relativa al/ai “Collaboratore/i tecnico/i” viene definita nel 22%.

b. Contratti riguardanti l’acquisizione di servizi e forniture

Attività	Ruolo	Quota incentivo
Responsabilità unica del procedimento	Responsabile unico del procedimento	20,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	2,5%
	Collaboratore/i amministrativo/i	2,5%
Programmazione delle acquisizioni	Responsabile del sub-procedimento	3,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	1,0%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Responsabile del sub-procedimento	12,0%
	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	7,0%
Direzione dell’esecuzione del contratto	Direttore dell’esecuzione del contratto	16,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	12,0%
	Collaboratore/i amministrativo/i	6,0%
Verifica di conformità	Verificatore	12,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	6,0%

3. Qualora un dipendente svolga più prestazioni tecniche oggetto del presente regolamento, ha diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

Articolo 9 — Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità²

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’articolo 5.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall’articolo 6, si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, a eccezione delle modifiche di contratti consentite dal Codice³, per le attività previste dall’articolo 5 si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%.

² Articolo 113, comma 3, terzo periodo, Codice.

³ Articolo 106 del Codice.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, a eccezione delle modifiche di contratti consentite dal Codice⁴, per le attività previste dall'articolo 5 si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni disposte in conformità al Codice⁵ o quelli necessari per attività richieste da una norma sopraggiunta.

Articolo 10 — Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione del responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività assicurate e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del responsabile unico del procedimento;
 - b. all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c. nel caso in cui le condizioni indicate alle lettere a) e b) ricorrano entrambe entro un lasso temporale non superiore a tre mesi, i compensi saranno erogati in unica soluzione all'atto dell'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità.

Articolo 11 — Importo massimo degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo⁶.

Articolo 12 — Economie

⁴ Articolo 106 del Codice.

⁵ Articolo 107 del Codice.

⁶ Articolo 113, comma 3, quarto periodo, del Codice.

1. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del fondo complessivo.

Articolo 13 — Ore di lavoro straordinario

1. Le attività interne disciplinate dal presente regolamento vengono, di norma, svolte durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti.
2. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse, su autorizzazione del dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 6, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
3. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solamente nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Articolo 14 — Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i «*Codice dei contratti pubblici*» e ai provvedimenti applicativi dello stesso.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché linee guida emanate dall'Anac.
3. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Internet dell'ente www.comune.cuneo.gov.it e nell'area Intranet del sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 15 — Entrata in vigore

1. Questo regolamento costituisce integrazione del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la dichiarazione di esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.